



Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi".

Rep. atti n. 11/CU del 5 febbraio 2026.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 5 febbraio 2026:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota prot. DAGL n. 84 del 2 gennaio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 21, con la quale il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il provvedimento relativo alla conversione in legge del decreto-legge in titolo, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2025, corredato delle prescritte relazioni e munito del 'VISTO' del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine dell'espressione del parere di questa Conferenza;

VISTA la nota prot. DAR n. 37 del 2 gennaio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto provvedimento alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 12 gennaio 2026;

VISTA la comunicazione del 19 gennaio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 846 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 861, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e all'ANCI, con la quale l'UPI ha inviato le proprie proposte emendative relative al provvedimento in titolo;

VISTA la comunicazione del 20 gennaio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 1010 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 1019, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale il Coordinamento affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato le proprie proposte emendative relative al provvedimento in titolo;

VISTA la comunicazione del 21 gennaio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 1086, con la quale l'ANCI ha inviato le proprie proposte emendative sul provvedimento in titolo;

VISTA la nota prot. DAR n. 1111 del 21 gennaio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta comunicazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 26 gennaio 2026, successivamente rinviata, con nota prot. DAR n. 1348 del 26 gennaio 2026, al giorno 30 gennaio 2026;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la comunicazione del 22 gennaio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 1144 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 1154, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole sul provvedimento in titolo, con una proposta emendativa;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 5 febbraio 2026 di questa Conferenza:

- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole, con le proposte emendative contenute nel documento trasmesso che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute nel documento trasmesso, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 2);
- l'UPI ha espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative, di seguito riportate:
- la proroga dell'utilizzo delle risorse per la rete viaria di cui al decreto ministeriale n. 209 del 2025, in particolare lo slittamento delle tempistiche di 45 giorni e di 60 giorni, rimanendo sempre nell'annualità in corso;
- la proroga dell'utilizzo facoltativo delle liste di mobilità, che è in capo al Dipartimento della funzione pubblica;
- gli emendamenti in materia di elezioni dei presidenti e dei consigli provinciali, presentati dall'UPI durante i lavori parlamentari con riferimento al decreto-legge n. 196 del 2025, che riguardano la proroga del termine di 18 mesi per la candidatura dei sindaci alla presidenza della provincia, con la possibilità di effettuare un *election day* provinciale per i presidenti dei consigli, non chiamando così il corpo elettorale due volte, in un anno, alle operazioni di voto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/05/CU09/C1

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2025, N. 200, RECANTE
“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI”
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281**

Punto 9) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, con le proposte emendative di seguito riportate.

1. Definizione dell’ambito oggettivo dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale: estensione agli eventi di cui al D.L. 74/2014

All’art. 1, dopo il comma 19, è inserito il seguente comma 20

All’art. 1 comma 563 della Legge n.199/2025, dopo le parole: <per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2025 con l’articolo 1, comma 649, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, >>, sono aggiunte le seguenti: <<nonché agli eventi di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n.74 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93>.

All’art.1 comma 564 della Legge n.199/2025, dopo le parole: <<già Commissario delegato per il periodo dell’emergenza ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n.122>>, sono aggiunte le seguenti: <<nonché dell’art. 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 2014 n. 93 >>.

All’art.1 comma 567 della Legge n.199/2025, dopo le parole: << rimangono ferme le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n.122>>

sono aggiunte le seguenti: << e di cui all'articolo 1 commi 1 e 5 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 2014 n. 93>>.

Relazione illustrativa

Il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 aveva attribuito alla gestione commissariale di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, anche quella relativa agli interventi conseguenti ad ulteriori calamità, in ragione della coincidenza territoriale degli stessi, ovverosia gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, della tromba d'aria del 3 maggio, delle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di marzo e aprile 2013 e degli eccezionali eventi atmosferici e della tromba d'aria del 30 aprile 2014.

L'integrazione risulta necessaria stante la coincidenza del Commissario delegato nominato per tutti gli eventi sopra citati i cui fondi, seppure individuati in relazione a ciascuna calamità, sono stati tutti ricompresi nelle disponibilità a valere sulla contabilità di cui al Fondo di contabilità speciale ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Così come previsto dall'art. 1 comma 566 della Legge n.199/2025 allorquando disciplina che "il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ivi compresa la titolarità della contabilità speciale già intestata al medesimo Commissario delegato".

Copertura Finanziaria:

La norma proposta non necessita di copertura finanziaria.

2. Emendamento all'articolo 4 - Modalità di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione

All'articolo 4 del DL n. 200/2025, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:



“12 bis. Al comma 6 quater dell’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: “per l’anno 2023 e 2024 e, limitatamente al medesimo anno,” sono sostituite dalle seguenti parole: “per gli anni 2023, 2024 e 2025 e, limitatamente ai medesimi anni,”.”.

Relazione illustrativa

L’emendamento, attraverso l’introduzione di un comma aggiuntivo all’art. 4 del DL n. 200/2025, relativo alla proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, modifica l’articolo 2, del DL n. 215/2023, al fine di prorogare al 2025 le modalità di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di cui al comma 899 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

L’emendamento non determina nuovi effetti finanziari in quanto si riferisce a un esercizio già concluso, per cui gli impatti sulla spesa sono già stati scontati.

3. Emendamento all’articolo 4 - Proroga termini di approvazione del rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2025.

All’articolo 4 del DL n. 200/2025, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

“13. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall’articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l’anno 2026:

- a) il rendiconto relativo all’anno 2025 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2026, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2026;

Relazione illustrativa

L’emendamento aggiunge un comma all’art. 4 del DL n. 200/2025, relativo alla proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze e modifica l’articolo 18 comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 118/2011, al fine di prorogare i termini di approvazione del rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2025.



Attraverso tale emendamento si propone un'operazione analoga a quella prevista dall'art. 1 comma 646, lett. f) della legge 199/2025 che ha posticipato i termini di approvazione del bilancio consolidato.

Tale emendamento si rende altresì opportuno in vista dell'introduzione, proprio a decorrere dal rendiconto 2025, dei prospetti relativi all'applicazione della contabilità economico-patrimoniale

L'emendamento è privo di effetti finanziari.

4. Emendamento all'articolo 4 – Proroga dei termini di entrata in vigore dei decreti legislativi in materia fiscale e fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali

All'articolo 4, sono aggiunti i seguenti commi:

“12 bis. In conseguenza della nuova data di entrata in vigore delle norme richiamate nell'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto - legge 31 dicembre 2025, n. 200, per le Regioni che hanno allineato la relativa legislazione regionale alla data della precedente data di decorrenza del 1° gennaio 2026, sono prorogate le norme in vigore al 31 dicembre 2025 fino alla data del richiamato articolo 4.

12 ter. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con propria legge, possono istituire il *“Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali”* per gli anni 2027 e 2028. Il fondo è alimentato, annualmente, con l'accantonamento di una percentuale fino all'uno per cento dell'ammontare del gettito effettivamente riscosso, in conto competenza ed in conto residui, a seguito delle attività di contrasto all'evasione fiscale dei tributi regionali riferito all'esercizio finanziario precedente come registrato nei rispettivi capitoli di entrata del bilancio regionale.

12 quater. Il fondo è destinato all'acquisto di attrezzature di ufficio, di supporti e servizi informatici ed alla loro manutenzione, all'implementazione delle banche dati per il miglioramento della capacità di lotta all'evasione, alle spese per la frequenza del personale a corsi di formazione specialistica e di aggiornamento



anche con particolare riferimento al miglioramento delle competenze digitali e all'erogazione di compensi incentivanti per il personale dipendente, appartenente alla struttura tributaria competente nonché per il personale partecipante, a vario titolo, alle attività propedeutiche al recupero fiscale dei tributi gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

12 quinquies. Con propria deliberazione le Giunte regionali e provinciali approvano il regolamento di attuazione che stabilisce gli obiettivi e i limiti della percentuale che alimenta il fondo di cui al comma 12 *ter*, i criteri di attribuzione e le priorità da finanziare demandando al dirigente preposto alla struttura competente in materia di tributi o ad altro dirigente incaricato dall'ente la quantificazione annuale delle somme da destinare alle finalità di cui al comma 12 *quater*. La parte del fondo destinata all'erogazione dei compensi incentivanti è comprensiva degli oneri riflessi e fiscali a carico dell'ente ed è attribuita previa contrattazione sindacale. Il beneficio è erogato a ciascun dipendente coinvolto nelle attività di verifica, controllo e riscossione dei tributi, nonché al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale relativo a contenziosi instaurati successivamente a tali attività, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e non può superare l'ammontare del cinquanta per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, ridotto al quindici per cento nel caso in cui l'attività di accertamento sia affidata in concessione.

12 sexies. I compensi incentivanti di cui al comma 12 *quinquies* sono corrisposti altresì al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Regioni e le province autonome che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari.”

Relazione illustrativa



L'articolo 4, in particolare, i commi da 1 a 5 del DL 200/2025 ha introdotto una nuova decorrenza dei termini per l'entrata in vigore delle norme recate dai decreti legislativi attuativi della delega al governo per la riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111. Le Regioni hanno provveduto, prima dell'approvazione del DL, ad uniformare la legislazione tributaria alla decorrenza dei termini stabilita in ciascuno dei decreti legislativi richiamati ai commi da 1 a 5, per le materie di competenza, tenuto conto della precedente data di entrata in vigore al 1° gennaio 2026. Al fine di non obbligare i legislatori regionali a ripristinare le normative in vigore al 31 dicembre 2025 e i relativi termini, con il presente emendamento si vuole chiarire che i termini di vigenza di tali norme sono prorogati al 31 dicembre 2026.

La norma, inoltre, consente alle Regioni ed alle Province autonome di costituire, con legge, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL 200/2025, un *fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali* per gli anni 2027 e 2028, da definire con delibera di Giunta, fino all'uno per cento del gettito derivante dalle attività di verifica, controllo e riscossione fiscale relative ai tributi regionali e provinciali come risultanti dai dati consuntivi di bilancio a cui si riferisce il recupero fiscale.

La motivazione di tale norma risiede nella complessità delle attività di gestione e recupero dei tributi regionali anche con particolare riguardo alla tassa automobilistica regionale in considerazione di una serie di elementi che possono essere così sinteticamente riassunti: l'estrema polverizzazione dei ruoli, la numerosità dei veicoli soggetti a tassazione nell'intero territorio nazionale che comporta un rilevante impatto in ordine alla proposizione di istanze in autotutela ed alle attività ad esse correlate; le crescenti difficoltà di aggiornamento e rielaborazione dei dati informatici riconducibili alle anagrafiche delle persone fisiche e giuridiche (fusioni, cessazioni, modificazioni societarie); la necessità di raccordare tra loro i dati desunti dalle diverse banche dati in possesso degli uffici, specie in ordine al recupero della residenza effettiva dei soggetti obbligati ed ai correlati procedimenti di notificazione degli atti (avvisi bonari, avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, ingiunzioni, intimazioni, etc...); la movimentazione dei veicoli tra Regioni ed all'estero che comporta criticità nella corretta imputazione dei versamenti; l'obiettivo difficoltà di recuperare i crediti a causa dell'aumento esponenziale delle procedure "concorsuali" di cui al Regio Decreto 16.03.1942, n. 267 (cd. Legge fallimentare) e ss.mm.ii. ed al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza



in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) e ss.mm.ii., soprattutto in seguito al venir meno delle misure emergenziali di sostegno in favore di famiglie e imprese post Covid.

A tali elementi si aggiungono, inoltre, i recenti interventi normativi che discendono dalla Riforma Fiscale di cui alla legge delega n. 111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale) che, in un'ottica deflativa del contenzioso tributario, ha disciplinato istituti quali l'"autotutela obbligatoria" ed il "contraddittorio preventivo" richiamati, rispettivamente, dagli articoli 10 quater e 6 bis della legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente). Tali istituti, con riguardo alla fase precontenziosa, hanno indubbiamente incrementato le attività ordinarie finalizzate al recupero ed alla riscossione dei tributi evasi, sia in riferimento alla fase successiva all'emissione degli atti, che alla fase propedeutica.

Infine, il c.d. "scudo erariale" di cui al decreto-legge n. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) ha un modestissimo impatto in termini di tutela riferita al complesso delle condotte poste in essere dai dipendenti degli uffici tributari in ragione del fatto che l'attività di controllo può risultare particolarmente complessa per effetto della già citata polverizzazione e numerosità delle posizioni fiscali attenzionate.

Il complesso di tali elementi suggerisce, dunque, di introdurre la presente disposizione che si prefigge lo scopo di istituire un fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali.

Il finanziamento afferisce sia al potenziamento delle risorse strumentali che allo sviluppo di competenze specialistiche attraverso la definizione di attività finalizzate a contrastare l'evasione dei tributi regionali direttamente gestiti dalla Regione, sia al trattamento accessorio del personale dipendente degli uffici direttamente preposti al recupero dell'evasione e delle strutture organizzative coinvolte nelle relative attività propedeutiche e successive, da ultimo ma non meno rilevante, del personale di front office addetto al rapporto con i contribuenti.

Da questa angolazione prospettica, la percentuale incentivante del fondo da erogare ai dipendenti e ai dirigenti delle strutture è presidiata da particolari garanzie e limiti fissati, oltre che dalla presente disposizione secondo cui essa non può superare la soglia del cinquanta per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, anche dai successivi paletti introdotti dai regolamenti regionali e provinciali di attuazione nonché, con riferimento ai dipendenti, dalla obbligata contrattazione sindacale. Si precisa che la soglia del cinquanta per cento di cui



sopra è ridotta al quindici per cento nei casi in cui l'attività di verifica e controllo è affidata in concessione ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario o di supporto alle sue attività.

Gli incentivi risultano finanziariamente neutri per il bilancio dell'ente in quanto causalmente riconducibili allo sviluppo dei progetti di potenziamento e, pertanto, eziologicamente e funzionalmente imputabili al recupero di efficienza determinato dalle attività poste in essere da coloro che, dando esecuzione al progetto, beneficiano dell'incentivo stesso.

Infine, si segnala come la misura del fondo incentivante si ponga in linea di continuità con gli interventi normativi di natura premiale per il recupero evasione già posti in essere in favore del personale dipendente dei Comuni previsti dall'articolo 1 comma 1091 e 1091 bis della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e delle Agenzie Fiscali di cui all'articolo 59 del Decreto legislativo n. 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59).

5. Emendamento all'articolo 4 – Differimento del termine per l'adozione delle deliberazioni dei consigli regionali che impegnano le regioni al rispetto di limiti all'applicazione del risultato di amministrazione previsti dalla L. 199/2025 (proroga per le sole Regioni a Statuto ordinario nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi si sono svolte nei quattro mesi antecedenti la data del 31 dicembre 2025)

All'articolo 4 del DL n. 200/2025, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: "12-ter. Il termine del 28 febbraio 2026, di cui all'articolo 1 comma 639 ultimo periodo della legge 30 dicembre 2025, n.199, è prorogato al 30 aprile 2026 per le sole regioni le Regioni a Statuto ordinario nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi si sono svolte nei quattro mesi antecedenti la data del 31 dicembre 2025."

Relazione illustrativa

L'articolo 1 comma 639 ultimo periodo della legge 30 dicembre 2025, n. 199 prevede che la cancellazione del debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità e l'accollo da parte dello Stato del debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere, in



tutto o in parte, le medesime anticipazioni di liquidità, sia condizionato dalla trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte delle Regioni interessate, entro il 28 febbraio 2026, delle rispettive deliberazioni dei Consigli regionali che assumono l'impegno alla suddetta limitazione.

In considerazione dell'importanza temporale di tale impegno, per le Regioni a Statuto ordinario nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi sono svolte nei quattro mesi antecedenti la data del 31 dicembre 2025, la proposta prevede il differimento del termine dal 28 febbraio al 30 aprile 2026 della trasmissione della deliberazione consiliare al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Articolo aggiuntivo in materia di Trasporto pubblico locale

1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse derivanti dall'incremento di cui al primo periodo sono ripartite proporzionalmente tra le regioni che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo di cui al primo periodo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020.
2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente è ripartito l'incremento dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 per l'anno 2026, pari a 50 milioni di euro.
3. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo a misure sul



trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-quater, le parole "Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026";

b) al comma 6, le parole "entro il 30 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026" e le parole "a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2027".

Relazione illustrativa

L'emendamento mira ad ottenere un incremento del Fondo TPL di 70 milioni di euro, da destinare, insieme ad altri 50 milioni di euro, corrispondenti all'incremento strutturale del Fondo rispetto al 2020 ex legge di bilancio 2022, alle Regioni che risultano penalizzate dalla mancata applicazione della norma vigente in materia di criteri di riparto rispetto all'applicazione della proposta emendativa che segue, di cui rappresenta condizione essenziale.

Inoltre, in accordo con quanto sancito nell'Intesa della Conferenza Unificata del 27 novembre 2025, la proposta di emendamento al comma 3 lett. a) mira a prorogare anche per l'anno 2026 il regime cd. transitorio, secondo il quale i nuovi criteri di riparto del Fondo Nazionale Trasporti, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono applicati non su tutto il Fondo ma solo sulla quota incrementale rispetto a quella 'storica' (pari a 4.873.335.361,50 euro), la quale è ripartita secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Infatti, da un lato, gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio (LAS) sono ancora in corso di definizione, rendendo molto incerto l'impatto dei nuovi criteri sui riparti futuri e, dall'altro lato, l'applicazione del solo criterio dei costi standard su tutto il Fondo comporterà per molte Regioni una consistente riduzione delle risorse assegnate rispetto al 2025 e, quindi, un rischio per la continuità dei servizi di TPL.

La modifica di cui alla lettera b) posticipa l'applicazione dei LAS al 2027, proprio perché ancora in corso di definizione.

IN SUBORDINE

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo a misure sul trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 2-quater, le parole "Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026";

b) al comma 6, le parole "entro il 30 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026" e le parole "a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2027".

2. Per l'anno 2026, l'incremento dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 per l'anno 2026 pari a 50 milioni di euro, è ripartito proporzionalmente tra le regioni che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo di cui al primo periodo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020.

Relazione illustrativa

In accordo con quanto sancito nell'Intesa della Conferenza Unificata del 27 novembre 2025, la proposta di emendamento di cui alla lettera a) mira a prorogare anche per l'anno 2026 il regime cd. transitorio, secondo il quale i nuovi criteri di riparto del Fondo Nazionale Trasporti, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono applicati non su tutto il Fondo ma solo sulla quota incrementale rispetto a quella 'storica' (pari a 4.873.335.361,50 euro), la quale è ripartita secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Infatti, da un lato, gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio (LAS) sono ancora in corso di definizione, rendendo molto incerto l'impatto dei nuovi criteri sui riparti futuri e, dall'altro lato, l'applicazione del solo criterio dei costi standard su tutto il Fondo comporterà per molte Regioni una consistente riduzione delle risorse assegnate rispetto al 2025 e, quindi, un rischio per la continuità dei servizi di TPL.

La modifica di cui alla lettera b) posticipa l'applicazione dei LAS al 2027, proprio perché ancora in corso di definizione.

A seguito di questa proroga si propone per l'anno 2026, come lo scorso anno (comma 730, secondo periodo - legge 207/2024), una specifica modalità di



ripartizione dell'incremento dello stanziamento 2026 del Fondo Nazionale Trasporti 8pari a 50 milioni) che è ripartito proporzionalmente tra le Regioni che, in conseguenza dell'applicazione del solo criterio dei costi standard, previsto alla lett. a) dell'art. 27, comma 2, del D.L. n. 50/2017, presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020.

7. Comma aggiuntivo all'articolo 5 (Conferimento di incarichi a personale sanitario in quiescenza)

Dopo il comma 10 dell'articolo 5, aggiungere il seguente: *“10-bis. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale»”.*

Relazione illustrativa

Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e in caso di impossibilità di disporre assunzioni, con il predetto emendamento si intende consentire anche per l'anno 2026 la possibilità di attribuire incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale.

8. Comma aggiuntivo all'articolo 5 (Deroga all'incumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e trattamento pensionistico)

Dopo il comma 10 bis dell'articolo 5, aggiungere il seguente: *“10-ter. Agli incarichi di cui all'art. 5, comma 10-bis non si applica l'incumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui agli articoli 14, comma 3 e 14.1, comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”.*



Relazione illustrativa

L'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2025 dall'articolo 4, comma 12 del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 convertito dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, consente agli enti del SSN di conferire, in caso di impossibilità di disporre assunzioni, incarichi di lavoro autonomo di durata non superiore a sei mesi al personale, già appartenente ai profili del ruolo sanitario, sia dirigenziali che del comparto, e al profilo di operatore socio-sanitario, che ha avuto accesso al trattamento di pensione anticipata ai sensi dell'articolo 14, comma 1 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Con il predetto emendamento si intende, in funzione della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, consentire il cumulo tra redditi di lavoro autonomo e trattamento pensionistico, in deroga al comma 3, dell'articolo 14 e al comma 3 dell'art. 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per indurre il personale ad accettare il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, specie in quei casi in cui il reddito da pensione sia superiore rispetto al valore economico dell'incarico. Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

9. Emendamento all'articolo 13

All'art. 13, comma 4:

- a) dopo le parole *“al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato”* inserire le seguenti *“e alla Regione Puglia”*;
- b) dopo le parole *“al Comitato per la programmazione economica e sviluppo sostenibile”* inserire le seguenti *“e al consiglio regionale della Puglia”*.

Relazione illustrativa

L'articolo in parola prevede che entro il 31 marzo 2026, il Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Taranto trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi. Entro la medesima data il Commissario rende altresì informativa sullo stato di attuazione degli interventi al Comitato per la programmazione economica e sviluppo sostenibile.



Avendo il Commissario il ruolo fondamentale di provvedere alla bonifica e riqualificazione del sito di interesse nazionale di Taranto, con un impatto diretto sul territorio anche ai fini di possibili investimenti produttivi sulle aree ripristinate (presso il MIMIT è istituito il tavolo istituzionale con Regione ed enti locali che valuterà progetti per la reindustrializzazione dell'area di Taranto), si propone che lo stesso provveda a comunicare il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi anche alla Regione Puglia, fornendone informativa al consiglio regionale.

10. Emendamento all'articolo 15

All'articolo 15, INSERIRE un nuovo comma

4. Il comma 4-bis dell'articolo 3 del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazione dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, e s.m.i. è sostituito dal seguente "Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2026".

Relazione illustrativa

Necessità di allineare l'avvio delle attività di controllo con una migliore e più completa funzionalità della piattaforma SIAN, laddove si continuano a segnalare da parte degli operatori della filiera lattiero-casearia interessata diverse criticità rispetto ai previsti obblighi di effettuazione delle dichiarazioni mensili, annuali e trimestrali.

11. Articolo aggiuntivo

1. L'art 1, comma 245, della Legge 207/2024 è così integrato:

- dopo le parole "*di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze*" sono inserite le parole "*previa intesa in Conferenza Stato Regioni,*".
- al termine del comma è aggiunto il capoverso "*Una quota è attribuita al Fondo di cui all'art 1 comma 561 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 per il riparto fra le Regioni, secondo la disciplina ivi disposta e nel rispetto dei tempi di predisposizione del relativo bilancio regionale di previsione.*"

2. L'art 1, comma 561, della Legge 178/2020 è così integrato:



- al termine del comma è aggiunto il capoverso *“Per le medesime finalità a decorrere dall’anno 2026 il Fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 632 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”*, come disposto al precedente comma 1.

3. L’art 1, comma 562, della Legge 178/2020 è così integrato:

- dopo le parole *“in materia di sport”* sono inserite le parole *“d’intesa in Conferenza Stato Regioni,”*

- al termine del comma è aggiunto il capoverso *“, nonché il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome, effettuato sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento.”*

Relazione illustrativa

A seguito della Legge n. 145/2018, art 1 co.629-633 (Legge Bilancio 2019), in materia di Sport, circa un terzo della fiscalità generata (32%) dal settore stesso, con un minimo garantito di 410 milioni di euro annui, è reinvestito nel settore; tali risorse supplementari sono utilizzate ogni anno secondo diverse esigenze oltre che finalizzate ad incrementare il finanziamento alle Federazioni, attraverso il cosiddetto “secondo round” di contributi erogati da Sport e Salute. **L’art. 1, comma 245** della legge di bilancio 2025, Legge 205/2024, modifica (fra gli altri) il comma 632 della legge bilancio 2019 (legge 145/2018) che ha disciplinato la quota di risorse che lo Stato destina al movimento sportivo. Si dispone che il ministero dell’Economia accerta con decreto a quanto ammontano esattamente le risorse, in modo da avere certezza dell’eventuale contributo supplementare; se la cifra supera i 438 milioni (rispetto ai 410 è incluso il finanziamento al Comitato Paralimpico per 28mln) la differenza è attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonché alla società Sport e salute Spa, anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

La proposta emendativa è tesa ad inserire le Regioni fra i soggetti che accedono a tali risorse, attraverso il finanziamento del Fondo per la promozione dell’attività sportiva di base nei territori, istituito con il comma 561, art 1, Legge



Bilancio 2021 (cap Mef n.2085/849 PcM) che ha registrato un continuo decremento (dalla dotazione da 50mln nel 2021, a 20mln nel 2022, 1,5mln nel 2023, 1,3mln nel 2024, 2,6mln nel 2025, 169mila nel 2026). Onde consentire il raggiungimento di obiettivi coordinando attività, strumenti e risorse, la proposta emendativa rinvia la disciplina e il riparto del Fondo alla definizione di un decreto ministeriale d'intesa in Conferenza Stato Regioni, nello spirito di un assetto leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e in attuazione del principio di sussidiarietà come richiamato dalla Corte costituzionale, da ultimo, con la sentenza n. 192/2024.

12. Articolo aggiuntivo

“Gli articoli 555 e 552 della Legge di Bilancio 2026 - Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale sono sostituiti dai seguenti:

551. Al fine di assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della Cultura non statali, con particolare riferimento allo sviluppo del Sistema Museale Nazionale, per renderlo, nell'ottica del Piano Olivetti per la cultura, propulsore di crescita delle comunità locali e delle periferie, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM) con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Tale Fondo è indirizzato alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria che di valorizzazione dei musei e dei luoghi della cultura per interventi quali, a titolo non esaustivo, il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitivie, l'organizzazione di eventi.

552. Al fine di garantire pari condizioni di accesso ed equilibrata ricaduta dei benefici sul territorio nazionale, con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo, nonché le priorità e le modalità per l'assegnazione delle risorse ai beneficiari titolari dei musei e dei luoghi della Cultura di cui al comma 1. Con la medesima procedura possono essere modificati annualmente i criteri di riparto del Fondo, le priorità e le modalità di assegnazione, al fine di tenere conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.”

Relazione illustrativa



Si apprezza vivamente l'introduzione di un Fondo nazionale di sostegno strutturale ai musei e luoghi della cultura non statali, che appare molto opportuno nel quadro di attuazione del Sistema Museale Nazionale di cui al Decreto ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018 «Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale», anche considerando le sempre più crescenti necessità di qualificazione e di adeguamento dei servizi museali, al fine del raggiungimento dei Livelli Uniformi di qualità della Valorizzazione (LUQV).

Per tali motivi si propone una mera riformulazione del comma 1 al fine di valorizzare l'innovazione introdotta e richiamarne l'ambito di attuazione. In relazione al secondo comma, si evidenzia che la norma in esame, istituendo un Fondo nazionale destinato al sostegno strutturale dei musei e luoghi della cultura non statali, interviene nell'ambito della competenza concorrente delle Regioni. Come già ricordato dalla Corte costituzionale, lo Stato non può intervenire in materia concorrente senza prevedere il previo coinvolgimento delle Regioni.

Pertanto, si propone una riformulazione che garantisce una immediata applicazione coerente con il principio di leale collaborazione.

Di seguito il testo degli artt 551 e 552 della Legge di Bilancio 2026

551. Al fine di assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali con particolare riferimento alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria sia di valorizzazione, come il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitivie e l'organizzazione di eventi, al fine di implementare il sistema museale nazionale e renderlo, nell'ottica del Piano Olivetti per la cultura, propulsore di crescita delle comunità locali e delle periferie, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo nazionale per il federalismo museale con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

552. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 551. Tale riparto può essere modificato annualmente con la medesima procedura per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.

Roma, 5 febbraio 2026



5.2.2026 af



EMENDAMENTI SEGNALATI

Punto 9 delle Conferenza Unificata del 5 febbraio 2026

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi"

1. Proroga modalità di ripartizione Fondo Nazionale TPL	5
9. 11. Comaroli (Lega).....	5
9. 25. Molinari (Lega).....	5
9. 26. Pella (FI).....	5
9. 27. Giovine (FdI)	5
9. 28. Bonafè (PD)	5
9. 29. Baldelli (FdI).....	5
9. 30. Steger (Misto).....	5
9. 31. Bonafè (PD)	5
9. 32. Pella (FI).....	5
9. 33. Grimaldi (AVS)	5
9. 34. Iaria (M5S)	5
9. 35. Boschi (IV)	5
2. Deroga mobilità volontaria preventiva	5
1. 104. Roggiani (PD)	6
1. 112. Steger (Misto)	6
1. 113. Pella (FI).....	6
1. 015. Comaroli (Lega)	6
3. Proroga fine lavori opere medie	6
2. 11. Cattoi (lega)*	6
2. 83. Magi (Misto)*	6
4. Proroga affidamento opere medie.....	6
2. 7. Pella (FI)	7
2. 8. Roggiani (PD).....	7
2. 11. Cattoi (lega)	7
5. Salvaguardia opere medie concluse o in corso	7
2. 7. Pella (FI)*.....	7
2. 8. Roggiani (PD)*	7
6. Aiuti di Stato IMU - Proroga registrazione in RNA.....	7
2. 70. Roggiani (PD).....	8
2. 71. Boschi (IV)	8
2. 72. Gubitoso (M5S)	8
2. 73. Pella (FI).....	8
ULTERIORI NORME	8
7. Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022 per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni	8



OK

2.53 Frassini (Lega)	9
2.54 Guerra (PD)	9
2.55 Ruffino (Az)	9
2.56 Auriemma (M5S)	9
2.57 Pella (FI)	9
2.58 Boschi (IV)	9
8. Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale	9
2.76 Tirelli (NM)	10
2.77 Guerra (PD)	10
2.78 Pella (FI)	10
2.79 Auriemma (M5S)	10
2.80 Boschi (IV)	10
2.81 Frassini (Lega)	10
9. Proroga semplificazioni utilizzo graduatorie concorsuali	10
1.28 Casu (PD)*	10
1.90 Auriemma (M5S)*	10
10. Proroga termine aggiudicazione dei lavori per messa in sicurezza ponti fiume Po	11
9.5 Barzotti (M5S), 9.6 Cavandoli (Lega), 9.7 Ruffino (Az.), 9.8 Grimaldi (AVS), 9.9 Fornaro (PD), 9.10 Pella (FI)	11
11. Proroga dei termini inerenti il Fondo sostegno comuni marginali	11
2.28 Pella (FI)	11
2.29 Boschi (IV)	11
2.30 Auriemma (M5S)	11
2.31 Frassini (Lega)	11
2.32 Roggiani (PD)	11
12. Proroga Fusione dei Comuni	12
2.19 Pella (FI)	12
2.20 Roggiani (PD)	12
2.21 Colucci A. (NM)	12
2.23 Ruffino (Az.)	12
2.23 Boschi (IV)	12
4.131 De Maria (PD)*	12
13. Proroga termini per interventi Programmi Operativi fondi strutturali 2014-2020	12
4.114 Steger (Misto)	12
4.115 Roggiani (PD)	12



92

14. Personale delle fondazioni lirico sinfoniche	13
8.29 Pella (FI)	13
8.30 Boschi (IV).....	13
8.31 Lacarra (PD)	13
8.32 Dell'Olio (M5S)	13



NORME FONDAMENTALI

1. Proroga modalità di ripartizione Fondo Nazionale TPL

Aggiungere il seguente articolo:

All'art. 27 comma 2-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sostituire le parole "limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025" con le seguenti parole "limitatamente agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026".

9. 11. Comaroli (Lega)

9. 25. Molinari (Lega)

9. 26. Pella (FI)

9. 27. Giovine (FdI)

9. 28. Bonafè (PD)

9. 29. Baldelli (FdI)

9. 30. Steger (Misto)

9. 31. Bonafè (PD)

9. 32. Pella (FI)

9. 33. Grimaldi (AVS)

9. 34. Iaria (M5S)

9. 35. Boschi (IV)

Motivazione

Il DL 50/2017 all'art. 27 comma 2-quater dispone che il riparto del Fondo TPL per gli anni 2023-2025 per la quota maggioritaria di 4,87 Miliardi sul totale avvenga secondo le percentuali di riparto utilizzate per l'anno 2020, a seguito dell'emergenza pandemica, e in particolare secondo la spesa storica.

Ciò per dare modo a Ministero, Regioni ed enti locali di addivenire alla costruzione pienamente condivisa della metodologia e del relativo decreto sui Livelli adeguati di servizio.

Nelle more della redazione del Decreto LAS, è pertanto necessario ripartire il Fondo secondo quanto finora distribuito e a copertura dei contratti di servizio in essere, al fine di scongiurare la perdita di risorse non preventivata da enti e soggetti attuatori, che provocherebbe immediatamente il taglio di servizi essenziali per i territori e i cittadini, nonché gravi ripercussioni sui bilanci pubblici.

2. Deroga mobilità volontaria preventiva

Art. XX



(Deroga mobilità volontaria preventiva)

1. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole "fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2026".

1. 104. Roggiani (PD)

1. 112. Steger (Misto)

1. 113. Pella (FI)

1. 015. Comaroli (Lega)

Motivazione

Al fine di non rallentare le procedure di reclutamento del personale per tutta la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza si ritiene necessario prorogare fino al 31 dicembre 2026 la misura acceleratoria che rende facoltativo e non obbligatorio il previo espletamento delle procedure di mobilità c.d. "volontaria" prima di bandire nuovi concorsi pubblici.

3. Proroga fine lavori opere medie

Aggiungere il seguente comma:

Alla Legge 3 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 139-ter, ultimo periodo, le parole "31 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2026".

2. 11. Cattoi (lega)*

2. 83. Magi (Misto)*

Motivazione

La scadenza per la fine lavori delle cosiddette "opere medie" mette a rischio la conclusione di importanti lavori per la riqualificazione e messa in sicurezza del territorio, i cui tempi sono risultati talvolta prolungati per cause non imputabili alla responsabilità degli enti quali eventi climatici avversi. Una proroga di alcuni mesi nell'ambito della medesima annualità consentirebbe la salvaguardia delle risorse e un loro proficuo utilizzo senza compromissione della contabilità pubblica.

4. Proroga affidamento opere medie

Aggiungere il seguente comma:



Alla Legge 3 dicembre 2018 n.145, art. 1 comma 148-ter, terzo periodo, le parole "30 giugno 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2026"

2. 7. Pella (FI)

2. 8. Roggiani (PD)

2. 11. Cattoi (lega)

Motivazione

La proposta emendativa è finalizzata alla salvaguardia di opere il cui affidamento è avvenuto con ritardo spesso per motivi indipendenti dalla responsabilità dei Comuni e derivanti dal prolungarsi dei tempi di autorizzazioni e pareri.

5. Salvaguardia opere medie concluse o in corso

Aggiungere il seguente comma:

Alla Legge 3 dicembre 2018 n.145, art. 1 comma 148-ter aggiungere infine il seguente periodo: "Non sono sottoposti al recupero di cui al comma 145 i contributi per la realizzazione delle opere per le quali risulti stipulato un contratto di affidamento lavori al 31 dicembre 2025".

2. 7. Pella (FI)*

2. 8. Roggiani (PD)*

Motivazione

Le diverse e complesse scadenze previste dalla norma hanno causato in diversi casi errori per i quali sono state avviate e talvolta concluse opere la cui aggiudicazione non aveva rispettato i termini. L'emendamento è finalizzato a salvaguardare queste opere, concluse o in corso di esecuzione, in considerazione del fatto che l'utilità pubblica prioritaria è da individuare nel completamento delle stesse e nella stabilità dei bilanci degli enti.

6. Aiuti di Stato IMU - Proroga registrazione in RNA

All'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 convertito nella legge 21 febbraio 2025, n. 15:

- *al comma 1, le parole "30 novembre 2025" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2026".*
- *Al comma 2, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2026".*



2. 70. Roggiani (PD)

2. 71. Boschi (IV)

2. 72. Gubitoso (M5S)

2. 73. Pella (FI)

Motivazione

Con la norma proposta si prorogano i termini (attualmente fissati tra novembre e dicembre 2025) per le attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie sull'IMU turistica adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19. La proroga si rende necessaria per assicurare l'ordinato svolgimento delle attività in questione, alla luce della novità dell'adempimento e delle difficoltà segnalate da numerosi operatori locali, anche con riferimento al funzionamento delle piattaforme da alimentare.

I termini oggetti di proroga si collegano alle responsabilità patrimoniali che gravano sui funzionari addetti.

ULTERIORI NORME

7. Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022 per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni

Aggiungere il seguente articolo:

(Fondo assunzioni e segretari per i piccoli comuni)

Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in legge 9 maggio 2025, n. 69, è sostituito dal seguente:

“2. Le risorse del fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si provvede al riparto delle risorse del fondo di cui precedente comma, non assegnate nelle annualità dal 2022 al 2025, che possono essere destinate anche ad incentivare forme di gestione associata tra piccoli comuni”.



2.53 Frassini (Lega)

2.54 Guerra (PD)

2.55 Ruffino (Az)

2.56 Auriemma (M5S)

2.57 Pella (FI)

2.58 Boschi (IV)

Motivazione

L'art. 31-bis, comma 5, del D.L. n. 152/2021 ha istituito un fondo con lo stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2022 al 2026, per sostenere economicamente i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti per effettuare assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR, e che la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, art. 1, comma 828) ha consentito l'impiego del fondo anche per il contributo alla spesa per il trattamento economico del segretario comunale.

L'ANCI richiede ormai da due anni una modifica normativa volta a superare le numerose difficoltà applicative dell'erogazione del contributo a valere sul fondo in questione, che ne hanno parzialmente vanificato l'obiettivo.

La norma inserita nel decreto-legge n. 25/2025 non rispecchia i contenuti delle proposte dell'ANCI, e corrisponde in minima parte alle esigenze rappresentate dai Comuni.

La maggiore criticità è data dal fatto che questa misura consente il reimpiego delle sole risorse restituite "nel medesimo esercizio finanziario", laddove, in base alle indicazioni del Ministero dell'Interno (Circolare DAIT n. 84 del 3 luglio 2023) le risorse non utilizzate vanno riversate entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

Inoltre, la stessa non corrisponde alle esigenze maggiormente segnalate dai Comuni già destinatari del contributo, che chiedono di poterlo utilizzare anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione, considerato che il mancato utilizzo è dipeso da fattori non dipendenti dall'inerzia dell'ente ma da fattori esterni. Ad esempio, nel caso del contributo per il trattamento economico dei segretari, gli avvisi di vacanza della sede sono andati deserti per assenza di segretari di fascia C disponibili o interessati. Difficoltà che peraltro sono destinate a perpetrarsi anche in caso di riassegnazione delle risorse ad altri enti.

L'emendamento è quindi indispensabile per consentire ai piccoli Comuni che hanno ricevuto i contributi per le assunzioni straordinarie a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR e per la copertura degli oneri del segretario comunale di poterli utilizzare anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione.

8. Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale

Aggiungere il seguente articolo:



Art. XX

(Proroga disposizioni in materia di vicesegretario comunale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al **31 dicembre 2026**. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.

2.76 Tirelli (NM)

2.77 Guerra (PD)

2.78 Pella (FI)

2.79 Auriemma (M5S)

2.80 Boschi (IV)

2.81 Frassini (Lega)

Motivazione

L'emendamento è necessario per consentire l'estensione temporale per una ulteriore annualità della possibilità per i piccoli comuni privi del segretario comunale, le cui procedure di pubblicazione della sede siano andate deserte, in ragione della carenza di iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali, di conferire temporaneamente l'incarico di vicesegretario ad un funzionario di ruolo dell'Ente, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

9. Proroga semplificazioni utilizzo graduatorie concorsuali

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX

(Proroga semplificazioni utilizzo graduatorie concorsuali)

1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, le parole: "nell'anno 2024 e nell'anno 2025" sono sostituite dalle parole: "nel triennio 2024-2026" e le parole "nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2026".

1.28 Casu (PD)*

1.90 Auriemma (M5S)*

Motivazione

La proroga è necessaria per estendere temporalmente all'anno 2026 l'importante semplificazione in materia di graduatorie concorsuali introdotta con il comma 9 dell'art. 4 del D.L. n. 25/2025, che ha disapplicato per tutte le graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 l'obbligo di limitare il numero degli idonei in graduatoria al 20% dei posti messi a concorso. La misura è quindi volta a ridurre gli oneri adempimentali per i Comuni, in una delicata fase caratterizzata dalla scarsa attrattività dell'impiego negli enti locali.



10. Proroga termine aggiudicazione dei lavori per messa in sicurezza ponti fiume Po

Art. 9

Proroga di termini in materie di competenza del MIT

All'art. 9, comma 2, sostituire le parole "entro e non oltre il 30 giugno 2026" con le seguenti:

"entro e non oltre il 31 dicembre 2026".

9.5 Barzotti (M5S), 9.6 Cavandoli (Lega), 9.7 Ruffino (Az.), 9.8 Grimaldi (AVS), 9.9 Fornaro (PD), 9.10 Pella (FI)

Motivazione

L'art. 7, comma 4-duodecies, del D.L., 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con L. 21 febbraio 2025, n. 15 prevede la possibilità di finanziare interventi di messa in sicurezza dei ponti sul Fiume PO di Province e Città Metropolitane a seguito di apposita manifestazione di interesse da parte degli enti interessati. Il provvedimento di autorizzazione degli interventi da finanziare era atteso entro l'11 aprile 2024, ma ancora non è stato reso noto per cui non risulta ancora possibile attivare le procedure per l'aggiudicazione dei lavori.

L'emendamento è quindi finalizzato a posticipare il termine per l'aggiudicazione dei lavori al 31 dicembre 2026 in quanto il termine previsto nel provvedimento del 30 giugno 2026, non essendo stato ancora pubblicato il decreto ministeriale di autorizzazione dei lavori, non risulta sufficiente.

11. Proroga dei termini inerenti il Fondo sostegno comuni marginali

2.28 Pella (FI)

2.29 Boschi (IV)

2.30 Auriemma (M5S)

2.31 Frassini (Lega)

2.32 Roggiani (PD)

All'articolo 15, comma 2 del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95, sostituire le parole "31 dicembre 2025" con le parole "30 giugno 2026"

Motivazione

L'emendamento si ritiene opportuno in considerazione delle oggettive difficoltà riscontrate nell'impegno delle risorse da parte di diversi Comuni beneficiari dei contributi destinati al sostegno economico in favore di piccole imprese e microimprese. In particolare, in alcuni casi i bandi sono andati deserti e la proroga favorirebbe, pertanto, un maggiore utilizzo delle risorse, in coerenza con le finalità del Fondo.

12. Proroga Fusione dei Comuni

2.19 Pella (FI)

2.20 Roggiani (PD)

2.21 Colucci A. (NM)

2.23 Ruffino (Az.)

2.23 Boschi (IV)

4.131 De Maria (PD)*

All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 3-bis, sostituire le parole: "cinque anni", con le seguenti parole "sette anni"

Motivazione

L'emendamento prolunga il contributo a favore delle fusioni dei Comuni al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati.

13. Proroga termini per interventi Programmi Operativi fondi strutturali 2014-2020

4.114 Steger (Misto)

4.115 Roggiani (PD)

Al fine di garantire il completamento degli interventi finanziati dai programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 disciplinati dall'art. 242 comma 7 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni alla L. 17 luglio 2020 n. 77 come novellato dall'art. 9 comma 1 del Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233, la data di conclusione delle operazioni finanziate è prorogata al 31 dicembre 2027.

Motivazione

La richiesta di proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 è motivata dalla necessità di consentire in particolar modo a Regioni ed Enti Locali di completare interventi di carattere fortemente strategico, alcuni già aggiudicati e/o in corso di esecuzione ma il cui cronoprogramma mette a rischio la conclusione entro il 31 dicembre 2026.



Le molteplici scadenze previste dal PNRR, finalizzate al raggiungimento dei target e fissate nel corrente anno, hanno inevitabilmente provocato ritardi nell'attuazione di interventi non inseriti nel programma Next Generation EU. La proroga consentirebbe quindi di salvaguardare numerosi investimenti sul territorio evitando altresì conseguenze di natura finanziaria ai soggetti attuatori e beneficiari.

14. Personale delle fondazioni lirico sinfoniche

8.29 Pella (FI)

8.30 Boschi (IV)

8.31 Lacarra (PD)

8.32 Dell'Olio (M5S)

Aggiungere il seguente articolo

Art. XX (Personale delle fondazioni lirico sinfoniche)

“In considerazione dell'avvenuto rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Fondazioni lirico sinfoniche del 13 novembre 2024, il medesimo contratto continua ad applicarsi agli strumentisti dell'Istituzione Concertistica Orchestrale direttamente gestita dalla Città metropolitana di Bari”.

Motivazione

L'emendamento è necessario per chiarire il CCNL di riferimento per il personale dipendente della Città metropolitana di Bari e impiegato (figure professionali di orchestrali) nell'ambito dell'Istituzione Concertistica Orchestrale gestita direttamente dalla stessa.



